

Titolo I

Consiglio Comunale

Capo I - Convocazione, Presidenza, Validità delle sedute

ART. 1 Convocazione del Consiglio: iniziativa della

convocazione e sede

Le sedute sono, di norma, convocate dal Presidente del Consiglio Comunale.

Le sedute si tengono nella sala del palazzo municipale allo scopo destinata.

Per speciali circostanze o per giustificati motivi le sedute possono svolgersi in altra sede; tale decisione viene presa dal Presidente del Consiglio Comunale sentita la conferenza dei Capigruppo.

ART. 2 Modalità di convocazione: ordinarie, straordinarie e

d'urgenza

Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza. Sono considerate:

- a) ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione, inerenti l'approvazione del bilancio di previsione e quella del rendiconto di gestione;
- b) straordinarie le sedute chieste dai consiglieri, o da altri soggetti previsti dallo statuto o dalla legge;
- c) d'urgenza le sedute con proposte di deliberazione o

argomenti, per qualche ragione, ritenute urgenti dal
Presidente del Consiglio Comunale, sentita la
Conferenza dei Capigruppo.

I consiglieri sono convocati mediante avviso scritto,
contenente l'indicazione degli argomenti da trattare; tale
avviso dovrà essere notificato direttamente al consigliere
destinatario mediante Posta Elettronica Certificata
Istituzionale, appositamente istituita per ogni singolo
Consigliere e Assessore, nonché per il Sindaco, il Segretario
Generale e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La notifica sarà considerata valida, a tutti gli effetti di
legge, con la sola trasmissione e, pertanto, ogni destinatario
è tenuto a verificare quotidianamente il contenuto della PEC
assegnatagli.

Solo in casi eccezionali (ad es. impedimenti di carattere
tecnico) ed anche nelle more di realizzazione delle nuove PEC
per i neoconsiglieri eletti a seguito di consultazioni
elettorali, l'avviso di convocazione sarà notificato a mano
presso il domicilio, allo scopo da questi designato, ivi
incluso il palazzo municipale. Per l'ipotesi che anche un solo
esperimento di notifica sia stato infruttuoso, senza
responsabilità alcuna del notificante, si provvede a dare
comunicazione sintetica del mero calendario tramite
telegramma.

La convocazione può riferirsi contemporaneamente anche a due o più sedute in prosieguo l'una dell'altra, e ciò va esplicitato nell'avviso. Il prosieguo della seduta può variamente combinarsi con l'istituto della 2^a convocazione e/o l'aggiunzione di argomenti urgenti come meglio si dispone in appresso. Il Consiglio Comunale può decidere, previa apposita votazione, di aggiungere argomenti iscritti all'ordine del giorno di una seduta ad altra già programmata e non in prosieguo della precedente, e di ciò si dà comunicazione agli assenti.

Gli avvisi di convocazione per le sedute delle sessioni ordinarie devono essere notificati almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta; gli avvisi di convocazione per le sedute delle sessioni straordinarie devono essere consegnati almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta. Detti giorni devono essere interamente liberi, senza computare né il giorno di notifica, né quello in cui ha luogo la seduta.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione deve essere notificato almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta. Sulla convocazione d'urgenza decide il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti, di norma, i Capigruppo, anche per vie brevi.

Quando l'urgenza lo richieda l'ordine del giorno del Consiglio

può essere integrato, ad avvenuta convocazione, dal Presidente del Consiglio stesso, sentiti i Capigruppo, anche per vie brevi. L'integrazione deve essere notificata ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

ART. 3 Sedute: pubbliche e segrete, pubblicità delle stesse e presenza del pubblico

Delle sedute del Consiglio Comunale, compreso l'elenco degli argomenti da trattare, è data pubblicità mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente www.comunedicapua.it, nella apposita sezione "Presidenza del Consiglio Comunale". A tale incombenza provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

Le sedute sono di norma pubbliche. Il Presidente dispone la trattazione degli argomenti in seduta segreta esclusivamente quando si verta di questioni che comportino apprezzamento delle qualità soggettive di una persona, valutazione delle azioni da questi svolte o quando la pubblicità della seduta possa arrecare pregiudizio all'interesse del Comune. Nei medesimi casi, ove debba disporsi votazione, il voto sarà reso a scrutinio segreto.

Il Consiglio può deliberare, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, la segretezza della seduta.

Alla seduta segreta partecipano soltanto i componenti del Consiglio, il Segretario e/o Vice Segretario e un addetto

all'Ufficio di Presidenza. Tutti i presenti sono tenuti al vincolo del segreto d'ufficio.

Nelle sedute segrete, pertanto, non è ammessa la presenza di pubblico; mentre in quelle pubbliche, i cittadini che presenziano sono tenuti a rimanere nello spazio ad essi riservato; rimanendo in silenzio ed astenendosi dal manifestare, in qualunque modo, approvazione o disapprovazione.

In caso di reiterato atteggiamento non conforme a quanto sopra indicato, il Presidente ha la facoltà di disporre l'allontanamento tramite la Forza Pubblica.

ART. 4 Presidenza del Consiglio Comunale

La prima riunione del Consiglio Comunale, dopo le elezioni, è presieduta dal consigliere anziano. Nella stessa seduta il Consiglio, subito dopo la convalida dei consiglieri elegge tra i suoi componenti, escludendo il Sindaco, il proprio Presidente. L'elezione avviene in forma palese, con il voto favorevole di almeno i due terzi del Consiglio. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede alla terza votazione, per la quale sarà sufficiente la maggioranza assoluta. Successivamente, il Consiglio Comunale elegge, con unica votazione palese, due Vice Presidenti, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Il Presidente e i due vice presidenti durano in carica per

l'intero mandato amministrativo e fino alla riunione del nuovo Consiglio.

Il Presidente e i due vice presidenti possono essere revocati dal Consiglio per gravi motivi istituzionali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

L'istanza di revoca deve essere presentata in forma scritta da almeno un terzo dei consiglieri e deve esprimere adeguatamente le motivazioni istituzionali della richiesta. Sulla ammissione della stessa istanza si pronuncia la conferenza dei Capigruppo, a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Se la revoca riguarda il Presidente, il Consiglio è presieduto dal vice Presidente più anziano d'età o dal consigliere anziano.

ART. 5 Presidente del Consiglio: poteri, facoltà, prerogative

Il Presidente del Consiglio Comunale, eletto secondo le norme statutarie, presiede le sedute tranne la prima riunione dopo le elezioni.

Il Presidente:

- rappresenta il Consiglio Comunale;
- ne tutela la dignità e le funzioni;
- fa osservare il presente regolamento;
- assicura l'autonomia funzionale del Consiglio Comunale.

Il Presidente è investito di potere discrezionale allo scopo di mantenere l'ordine e di assicurare l'osservanza delle leggi

e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

Durante le sedute il Presidente:

- a) assicura il buon andamento dei lavori secondo l'ordine prestabilito;
- b) modera la discussione degli argomenti;
- c) pone e precisa i termini delle questioni su cui si discute e si vota;
- d) stabilisce l'ordine delle votazioni e ne controlla il risultato, proclamandone l'esito. Tale ultima incombenza avverrà, nel caso di voto a scrutinio segreto, previa sua nomina di tre consiglieri scrutatori, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, all'inizio della seduta.

Il Presidente, inoltre, provvede all'insediamento delle commissioni e ne coordina i lavori con quelli del Consiglio, presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

Spetta al Presidente l'iniziativa per le attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione utili a favorire il miglior funzionamento del Consiglio e

delle commissioni consiliari.

I vice presidenti sostituiscono il Presidente nel caso di dimissioni, assenza, impedimento e collaborano con lui nei compiti e nelle funzioni attribuite dallo statuto e dal regolamento. L'ordine di sostituzione viene deciso, volta per volta, dal Presidente. Nel caso in cui il Presidente non possa manifestare la sua volontà, lo sostituisce il vice Presidente più anziano d'età.

In caso di contemporanea assenza del Presidente del Consiglio Comunale e dei vice Presidenti, presiede le sedute il consigliere anziano.

Il Presidente e i due vice presidenti, in collaborazione, sentite le richieste formulate dalla conferenza dei Capigruppo e dal responsabile della struttura funzionale a supporto del Consiglio Comunale, svolgono attività di impulso verso lo stesso, per la formazione del bilancio di previsione annuale di spesa necessaria al suo funzionamento.

ART. 6 Validità delle sedute (quorum legale - strutturale)

Trascorsi non oltre trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio Comunale fa eseguire dal Segretario l'appello nominale.

Per la validità della seduta devono risultare presenti all'appello nominale almeno la metà dei consiglieri comunali assegnati al comune, Sindaco compreso, con arrotondamento

all'unità superiore.

I consiglieri che non potessero presenziare alla seduta, ne danno comunicazione al Segretario anche tramite uno dei colleghi presenti; detta assenza si considera di conseguenza giustificata e se ne dà atto nel processo verbale.

Qualora dall'appello non risulti accertato il numero legale, il Presidente del Consiglio Comunale dispone che si proceda ad un secondo appello dopo ulteriori trenta minuti dall'orario fissato per il primo appello.

Se, adempiute le formalità di cui ai precedenti commi, non risulti accertato il numero legale, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara deserta l'adunanza e ne fa dare atto nel processo verbale. La seduta viene quindi rinviata a data da destinarsi o alla successiva data eventualmente fissata nell'avviso di convocazione.

Quando sia stato accertato invece, mediante l'appello nominale, il numero legale, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la seduta e dispone di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il consigliere che, dopo l'effettuazione dell'appello nominale, si allontani definitivamente dall'aula, lo dichiara al Segretario che ne prende nota nel processo verbale.

In uno con il dettato di cui all'art. 44 dello Statuto comunale, i consiglieri che non intervengano ad almeno tre

sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.

La decadenza, su proposta del Presidente, viene pronunciata dal Consiglio.

La giustificazione dell'assenza deve essere fatta pervenire per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, entro tre giorni consecutivi alla seduta.

ART. 7 Sedute di seconda convocazione

La seduta di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta, ovvero interrotta nel suo corso, per assenza del numero legale dei consiglieri.

Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio.

Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purchè intervenga almeno 1/3 dei membri del Consiglio Comunale, così come previsto dall'art.29 del vigente Statuto.

Quando la notifica della prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, il Presidente invierà la comunicazione per quest'ultima ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che siano risultati assenti al momento in cui tale seduta fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima di quella prevista per la seconda convocazione.

Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta od interrotta per assenza del numero legale. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere portata a conoscenza di tutti i membri del Consiglio almeno ventiquattro ore prima della seduta del Consiglio.

Nella seduta di seconda convocazione, conseguente a quella dichiarata deserta, la seduta è aperta trascorsi non oltre trenta minuti dall'orario fissato.

Capo II - Argomenti di discussione in Consiglio Comunale

ART. 8 Argomenti provvedimenti e facoltà di iniziativa

Sono argomenti di carattere provvedimentale tutti quelli per i quali la legge stabilisce la competenza a deliberare del Consiglio Comunale.

L'iniziativa delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco, alla giunta, ai consiglieri comunali ed agli altri soggetti previsti dallo statuto.

ART. 9 Proposte di atti amministrativi da parte dei cittadini

Qualora un numero di elettori, non inferiore ad un trentesimo

del corpo elettorale, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e del suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, alla Presidenza del Consiglio ed ai gruppi presenti in Consiglio entro sessanta giorni dal ricevimento.

Il Consiglio Comunale, attraverso la Conferenza dei Capigruppo, può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della presente.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Nel caso del rigetto della proposta dovrà essere data motivata risposta ai cittadini proponenti a cura del Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 10 Comunicazioni al Consiglio

(del Presidente del Consiglio)

E' facoltà del Presidente del Consiglio Comunale dare comunicazioni al Consiglio.

Sulle comunicazioni, di norma, non si dà luogo ad interventi né a votazioni.

ART. 11 Istanze e petizioni presentate dai cittadini

Il Sindaco provvede a trasmettere copia delle istanze e petizioni presentate dai cittadini all'organo comunale competente. Delle istanze e petizioni, su argomenti di competenza del Consiglio Comunale, viene data comunicazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale.

Sulle istanze e petizioni di sua competenza il Consiglio può pronunciarsi, conformemente a quanto previsto dall'art.14 dello Statuto.

La pronuncia, approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale, assume ruolo di indirizzo nei confronti della Giunta.

ART. 12 Mozioni: definizione e presentazione

La mozione consiste in una proposta, presentata da uno o più consiglieri, da sottoporre alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita alle funzioni di indirizzo e controllo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.

La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste dal

vigente regolamento.

Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale e sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta che sarà convocata dopo la loro presentazione. Di conseguenza, le mozioni presentate in corso di seduta saranno iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva.

ART. 13 Interrogazioni: definizione e presentazione. Sedute speciali per le interrogazioni

L'interrogazione consiste nella richiesta di uno o più consiglieri, rivolta al Sindaco, agli Assessori o al Presidente del Consiglio Comunale, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, i motivi e i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento, gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.

Le interrogazioni firmate dai proponenti e presentate per iscritto, vengono registrate nel protocollo istituito presso la presidenza del Consiglio Comunale e vengono discusse in apposita seduta denominata "question time", convocata mensilmente quando ne siano state presentate almeno 5 (cinque). Detta seduta è valida quando sia presente almeno 1/3 dei consiglieri.

Nel corso del Question Time verranno discusse le

interrogazioni già presentate alla data di convocazione e, comunque, non oltre tre giorni liberi antecedenti alla seduta. Solo per fatti gravi, successivi alla data di convocazione del Question Time, il Presidente del Consiglio può ammettere alla discussione interrogazioni presentate e formulate per iscritto e consegnate in copia al medesimo.

Il consigliere che ha presentato l'interrogazione ha facoltà di darne lettura in Consiglio Comunale.

ART. 14 Ordini del giorno: definizione e presentazione

Gli ordini del giorno, presentati da uno o più consiglieri, consistono nella formulazione di una espressione di voto su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi territoriali, nazionali od internazionali, che investono tematiche di carattere generale.

Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto, almeno dieci giorni prima della seduta, al Presidente del Consiglio Comunale, sotto forma di proposta sulla quale dovranno essere apposti i pareri prescritti per legge, ove previsti, fermo restando la necessità di passaggio nelle apposite Commissioni consiliari competenti.

A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene sottoposto all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per le votazioni dal presente regolamento.

**Capo III - Modalità di formazione dell'ordine del giorno,
della discussione e votazione**

ART. 15 Predisposizione ordine del giorno

Al fine di programmare lo svolgimento dei lavori, il Presidente del Consiglio Comunale predispone l'elenco degli argomenti di discussione.

Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone all'attenzione della conferenza dei Capigruppo l'elenco per l'ordine della discussione.

Sentiti gli orientamenti emersi nella conferenza dei Capigruppo, il Presidente del Consiglio Comunale predispone l'ordine del giorno nel quale sono indicate le priorità di trattazione.

ART. 16 Ordine della discussione

1. L'ordine dei lavori del Consiglio Comunale si articola nel modo seguente:

- a) approvazione verbale seduta precedente;
- b) eventuali comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale;
- c) eventuali comunicazioni di istanze e petizioni ed eventuale pronuncia su di esse;
- d) mozioni;
- e) trattazione argomenti iscritti all'o.d.g.;
- f) eventuali argomenti aggiuntivi.

Il Presidente o un consigliere possono proporre al Consiglio l'anticipazione o la posposizione di argomenti già iscritti all'ordine del giorno.

In merito all'inversione dell'ordine del giorno possono parlare, oltre al Presidente, il proponente e, contro, un solo consigliere. La proposta di inversione è sottoposta alla votazione del Consiglio Comunale.

**ART. 17 Presentazione e illustrazione delle proposte di
deliberazione**

Il titolare dell'iniziativa, Sindaco, assessore competente in materia o consigliere comunale, relaziona sull'argomento illustrando la proposta.

Qualora la proposta pervenga dai cittadini, ai sensi dello Statuto, è data facoltà ad un rappresentante dell'iniziativa popolare di illustrare la stessa, con le stesse modalità attribuite ai componenti del Consiglio e della Giunta.

Le proposte vengono, di norma, date per lette, salva la richiesta di lettura del solo schema di deliberazione da parte di almeno un gruppo consiliare (sono comunque escluse dalla lettura gli allegati o la documentazione di riferimento, salva diversa decisione del Consiglio Comunale espressa con apposita votazione). Lo stesso procedimento vale per gli emendamenti.

Le proposte di deliberazione dovranno essere formalizzate per

iscritto con i requisiti procedurali previsti dalla legge, depositate con gli atti relativi nei termini prescritti e registrate presso la presidenza del Consiglio Comunale.

ART. 18 Modalità del dibattito

Il consigliere interviene rivolgendosi all'intero Consiglio anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di altri consiglieri o di ribattere a riferimenti personali.

Nessuno può interloquire mentre altri hanno la parola, né è permesso interrompere l'oratore.

I consiglieri, durante i loro interventi, devono attenersi all'oggetto posto in discussione.

Qualora il Presidente abbia richiamato per due volte un consigliere, e questo non tenga conto del richiamo, il Presidente può interdirlgli la parola.

Il Presidente può sempre intervenire, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, ma solo per muovere qualche osservazione o per fornire chiarimenti.

ART. 19 Disciplina del dibattito

Ogni consigliere può intervenire due volte per dieci minuti complessivi nella discussione dell'argomento che si sta esaminando, chiedendo la parola al Presidente, che la concede, per turno, seguendo l'ordine delle richieste.

Chi dichiara di parlare a nome del gruppo ha a disposizione

quindici minuti complessivi, tra esposizione, replica e dichiarazione di voto.

Per argomenti di particolare importanza i tempi previsti vengono concordati dalla conferenza dei Capigruppo.

Ogni altro intervento per motivi procedurali (ad esempio per richiedere l'inversione dell'ordine del giorno, la mozione d'ordine, ecc.) non può superare il limite massimo di cinque minuti.

La discussione consiliare degli argomenti già approvati dalle Commissioni, con voto unanime, può essere limitata alla mera riassunzione dei motivi per la dichiarazione di voto.

ART. 20 Questione pregiudiziale e domanda sospensiva

La questione pregiudiziale, ossia la richiesta che un dato argomento non debba discutersi, e la domanda sospensiva, ossia la richiesta che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di condizioni o scadenze determinate, possono essere presentate da ogni consigliere dopo la presentazione della proposta di deliberazione e prima che il Presidente abbia aperto la discussione. Se presentate successivamente non possono essere accolte.

Sulle stesse prendono la parola un consigliere a favore e uno contro e il Consiglio Comunale si esprime senza ulteriore discussione.

ART. 21 Emendamenti

Gli emendamenti possono essere presentati per iscritto prima che inizi la seduta in cui l'oggetto viene proposto alla discussione e oralmente durante la discussione medesima.

ART. 22 votazione: forme (palese, segreta)

Ogni proposta richiede una distinta votazione.

La votazione si distingue in palese e segreta.

La votazione palese ha luogo per appello nominale o per alzata di mano;

La votazione segreta ha luogo tramite apposite schede raccolte dai banchi del Consiglio Comunale con contestuale appello nominale.

La votazione palese è la regola, anche quando si tratta di persone se la proposta è unanime.

La votazione segreta è modalità utilizzata:

- a) quando si tratti di persone e non vi sia una proposta unanime;
- b) quando si tratti di questioni concernenti persone, salva l'eventuale necessità di passare alla seduta segreta;
- c) in ogni altro caso debitamente motivato e previa votazione del Consiglio Comunale.

Quando il Presidente del Consiglio Comunale ritiene che una votazione sia dubbia nel suo risultato, la fa ripetere.

Quando si deve procedere alla votazione di argomenti complessi

e articolati, su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri e previa conforme decisione del Consiglio Comunale, si può procedere per parti, per singoli articolati o per punti del dispositivo. Alla fine si deve passare alla votazione del testo nella sua globalità, quale risulta votato per parti.

**ART. 23 Votazioni: quorum deliberativo-funzionale e
proclamazione esito**

Terminate le votazioni il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori ne riconosce e proclama l'esito, indicando distintamente il numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli, quello dei voti contrari ed il nome dei consiglieri astenuti ed annunciando, quando ne sia il caso, i nomi delle persone elette.

L'argomento in trattazione si intende approvato se, esaurita l'eventuale discussione e posto in votazione, ottiene la maggioranza dei votanti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.

Anche gli eventuali emendamenti proposti dai consiglieri debbono ottenere, per ritenersi approvati, la maggioranza dei votanti.

Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno di coloro che prendono parte alla votazione. In caso che i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è data dal numero intero immediatamente superiore alla metà. Le schede

bianche, le schede non leggibili e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

Nelle votazioni palesi, i consiglieri che prendono parte alla votazione e dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, ma in quello necessario per la validità dell'adunanza. Quelli che dichiarano di non prendere parte alla votazione debbono abbandonare l'aula fino al termine della votazione dell'argomento stesso e non si computano nel numero dei votanti né in quello dei presenti, ai fini della validità dell'adunanza.

Nelle elezioni di persone in seno ad organi diversi, nei casi in cui Leggi, regolamenti o specifici Statuti non prevedano altre disposizioni, dovrà sempre essere assicurata la presenza di uno o più rappresentanti della minoranza ottenuta con il metodo del voto limitato ad uno. Qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante di minoranza, saranno dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza colui o coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti sino a coprire i posti previsti. Se non ci sarà alcun eletto espresso dalla minoranza, si ripeteranno le operazioni di voto fino ad ottenere un rappresentante (o più rappresentanti, qualora sia previsto dalla normativa vigente) della minoranza.

In caso di risultato di parità si ripete di seguito la

votazione. In caso di ulteriore parità l'argomento è rinviato alla seduta successiva.

ART. 24 Verbali

Il Segretario comunale cura la redazione del verbale della seduta, anche assistito da mezzi tecnici appropriati (stenotipia e simili). Il verbale è sottoscritto dal Segretario e da chi presiede la seduta consiliare, ed è a disposizione dei consiglieri presso l'ufficio di Presidenza.

In caso di assenza od impedimento il Segretario è sostituito dal Vice Segretario, nominato secondo le modalità previste dall'art. 61 dello Statuto. Per l'ipotesi di assenza od impedimento di entrambi si provvederà alla richiesta di supplenza secondo le vigenti disposizioni.

Nella seduta segreta è esclusa la registrazione e nessun presente può procedere a registrazioni personali.

ART. 25 Interrogazioni: modalità e durata

Nella seduta (Question Time) viene data risposta alle interrogazioni nell'ordine cronologico di presentazione. Qualora il consigliere interrogante sia assente al momento della trattazione dell'interrogazione, la risposta alla medesima, viene rinviata alla successiva convocazione.

Qualora il consigliere richieda risposta scritta durante la seduta, la stessa deve essergli inviata entro dieci giorni.

L'interrogato può fondere le risposte di più interrogazioni di

contenuto analogo, o comunque interconnesse per qualche verso.

ART. 26 Interrogazioni: svolgimento

L'interrogante parla, dopo aver ottenuto risposta, per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni. Tali dichiarazioni sono consentite ad un solo firmatario dell'interrogazione ed il tempo ad esse destinato non può eccedere quello concesso all'interrogato e, comunque, non inferiore a 5 minuti e non superiore a 15 minuti. Peraltro, ove tratti questioni di interesse generale, l'interrogazione può coinvolgere nel dibattito l'intero Consiglio per un tempo massimo di venti minuti. In tal senso decide il Presidente e, se vi è contestazione da parte di uno dei firmatari dell'interrogazione, decide il Consiglio.

In caso di risposta scritta il consigliere interrogante può esprimere le proprie considerazioni in merito alla risposta, in occasione di una seduta successiva.

ART. 27 Mozioni: modalità di svolgimento

Per le modalità del dibattito e le votazioni vale quanto stabilito per le proposte di argomenti provvedimenti.

Qualora il Consiglio Comunale lo consenta, più mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.

La votazione di una mozione, che sempre impegna

l'Amministrazione, può contenere dei termini temporali a cui la stessa deve attenersi. Qualora l'Amministrazione non possa, per ragioni obiettive e che devono essere rappresentate al Consiglio Comunale, attenersi ai modi e ai tempi rappresentati nella risoluzione inerente alla mozione stessa, deve darne comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

**ART. 28 Ordini del giorno: modalità di illustrazione e
trattazione**

Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra, di norma, per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco o l'assessore da lui delegato e, per un massimo di cinque minuti, ciascun consigliere che ne faccia richiesta.

La trattazione degli ordini del giorno deve rientrare nel limite massimo di un'ora di tempo, salvo che il Consiglio, a maggioranza, non decida diversamente.

Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate, le forme di pubblicità eventualmente da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Presidente dispone in conformità a tali decisioni.

Titolo II

Gruppi e Commissioni Consiliari

Capo I - Gruppi Consiliari

ART. 29 Formazione, composizione e denominazione dei Gruppi

Consiliari

Ogni consigliere comunale appartiene ad un gruppo consiliare, ad esclusione del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale.

I consiglieri comunali eletti nella stessa lista costituiscono un gruppo consiliare.

La composizione di ogni gruppo consiliare è disciplinato dallo Statuto.

I consiglieri che entrano in carica per surroga appartengono, ove non diano indicazioni diverse, al medesimo gruppo del consigliere che sostituiscono.

ART. 30 Gruppo misto

Il consigliere che non intende aderire al gruppo della lista in cui è stato eletto, lo comunica per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale.

I consiglieri che abbiano dichiarato di abbandonare il gruppo di appartenenza, ma non intendano confluire in un gruppo già esistente oppure non possano costituire un nuovo gruppo o non vogliano dare alcuna denominazione al nuovo gruppo,

appartengono d'ufficio al gruppo misto.

**ART. 31 Variazione della composizione e della denominazione
dei Gruppi Consiliari**

Il consigliere comunale che intende cambiare gruppo consiliare può farlo, previa l'accettazione del gruppo cui intende aderire.

Almeno tre consiglieri comunali possono costituire un gruppo consiliare diverso da quello della lista di elezione. I consiglieri che intendono farlo, ne danno comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale indicando la denominazione del nuovo gruppo consiliare.

Per modificare la denominazione di un gruppo consiliare, tutti i consiglieri appartenenti al gruppo comunicano per iscritto la variazione del nome al Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 32 Rappresentanza dei Gruppi Consiliari

Ogni gruppo comunica al Presidente del Consiglio, entro e non oltre la seduta successiva a quella di insediamento, il nome del consigliere che rappresenta il gruppo. Tale consigliere è detto Capogruppo.

Il Capogruppo rappresenta il gruppo consiliare nelle sedi e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Fino alla designazione da parte del gruppo, si considera Capogruppo il consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze, precede il

consigliere più anziano.

Ogni gruppo consiliare può indicare anche il nome del vice Capogruppo il quale sostituisce il Capogruppo quando questi sia assente.

I gruppi di nuova costituzione comunicano il nome del Capogruppo al Presidente del Consiglio Comunale entro la prima seduta successiva alla costituzione del nuovo gruppo.

Ogni variazione del nominativo del Capogruppo è tempestivamente comunicata al Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 33 Strutture per i Gruppi Consiliari

Il comune agevola le attività dei gruppi consiliari mettendo loro a disposizione uno o più locali nella sede municipale o in altro immobile in disponibilità del Comune adiacente alla sede, unitamente ad una o più unità amministrative dipendenti dell'Ente.

Dovrà essere garantita, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio Comunale, l'allestimento, arredamento e attrezzatura di una o più sedi e ne sarà verificata annualmente la congruità, sentiti i Capigruppo consiliari.

I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Capigruppo che ne diventano

consegnatari responsabili.

Ugualmente si provvederà alle spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, di duplicazione e stampa, nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione. Dette spese saranno impegnate e liquidate da parte del Responsabile del Settore AA.GG., su relazione di ogni singolo Capogruppo consiliare.

ART. 34 Conferenza Capigruppo: generalità e composizione

La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Consiglio Comunale. Essa è formata dai capigruppo di tutti i gruppi consiliari e dal Presidente del Consiglio Comunale che la convoca e la presiede e può parteciparvi il Sindaco il quale, se impossibilitato, può farsi sostituire da altro componente della Giunta, appositamente delegato.

La Conferenza dei Capigruppo concorda il calendario dei lavori del Consiglio e l'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno, il loro aggiornamento e ogni altro oggetto non già definito dal Regolamento del Consiglio.

In particolare:

- a) definisce periodicamente la programmazione dei lavori consiliari al fine di garantirne il buon funzionamento;
- b) esprime pareri sull'andamento e la durata delle sedute e delle adunanze, nonché sulla metodologia da seguire nella discussione consiliare di un determinato

argomento;

- c) decide, congiuntamente all'Ufficio di Presidenza, sull'ammissibilità delle proposte di interrogazioni, interpellanze ordine del giorno e mozioni.

La Conferenza dei Capigruppo svolge un lavoro preparatorio al Consiglio, in quanto stabilisce sia il calendario dei lavori, sia l'ordine degli argomenti da trattare. Può assumere decisioni in merito ad argomenti proposti dal Presidente e attinenti all'organizzazione del Consiglio e delle Commissioni Consiliari che non siano già definiti dal Regolamento del Consiglio stesso, proponendo, tra l'altro, il calendario di incontri periodici delle Commissioni.

Qualora impossibilitato, ciascun capogruppo può essere sostituito dal vice capogruppo o da altro componente del gruppo di appartenenza appositamente delegato per iscritto.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte dal Responsabile dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

ART. 35 Convocazione, validità delle sedute e votazioni

Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono convocate dal Presidente del Consiglio Comunale che ne stabilisce l'ordine del giorno.

Il Presidente è tenuto a convocare la Conferenza dei Capigruppo, su un determinato argomento, quando sia deciso

dalla medesima Conferenza in una precedente riunione e, almeno entro dieci giorni, dalla richiesta del Sindaco o di tre capigruppo.

Le riunioni sono convocate 48 ore prima della prevista seduta o, in casi d'urgenza, 24 ore prima, con avviso notificato con le modalità previste dall'art. 2, comma 2 e seguenti. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

Il Presidente può convocare alle riunioni, su propria iniziativa o su richiesta della Conferenza, i Responsabili dei Settori, gli Assessori, il Segretario Generale, il Presidente del Collegio dei Revisori e i rappresentanti di enti, istituzioni, aziende e società dipendenti dal Comune e/o concessionarie di servizi comunali.

Agli effetti della validità delle sedute e delle votazioni effettuate dalla Conferenza dei Capigruppo, ogni capogruppo rappresenta proporzionalmente i componenti del proprio gruppo e ne esprime i voti. Il Sindaco non è computato, mentre il Presidente del Consiglio Comunale esprime voto individuale. Trascorsi 20 minuti dall'ora di convocazione, il Presidente verifica il numero legale e, se non raggiunto, ripete le operazioni trascorsi ulteriori 20 minuti, prima di dichiarare deserta la seduta.

Per la validità della seduta, pertanto, è necessaria la presenza dei suoi componenti, o loro legittimi sostituti, che

rappresentino la maggioranza dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

Analogamente, una proposta si considera approvata quando ottenga il voto favorevole dei componenti della Conferenza che esprimano la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati. A parità di voto, prevarrà il voto del Presidente.

Capo II - Commissioni Consiliari

ART. 36 Commissioni Consiliari ordinarie: generalità, numero e competenze, natura parere

Sono costituite le seguenti commissioni consiliari:

- Contenzioso e Patrimonio;
- Servizi sociali, scuola, sport e cultura;
- Ambiente, pianificazione territoriale e Lavori Pubblici;
- Finanze e Bilancio;
- Per la modifica e l'adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti comunali e Affari Generali;
- Di controllo e garanzia, con funzioni inerenti anche alla trasparenza degli atti amministrativi.

Le commissioni sono istituite, all'interno del Consiglio Comunale, con apposita deliberazione. Se possibile, è assicurata in ogni commissione la presenza di entrambi i sessi.

Le commissioni svolgono funzioni consultive, salvo quanto previsto nei successivi commi, si riuniscono per effettuare un

esame preventivo delle proposte di deliberazione e comunque per la valutazione di questioni di competenza del Consiglio Comunale ed ogni volta che il loro parere sia richiesto dal Consiglio Comunale o anche dalla Giunta Comunale. I relativi pareri espressi non sono obbligatori né vincolanti.

Il Presidente del Consiglio Comunale trasmette tempestivamente alle commissioni consiliari, per il parere consultivo, le proposte di delibera, che possiedono carattere provvedimentale, registrate presso la presidenza.

Le commissioni richiedono ogni atto necessario allo svolgimento del proprio ruolo ed esprimono il loro parere entro il termine di tre giorni dalla trasmissione della proposta di deliberazione, inviando l'esito della propria istruttoria al Consiglio, anche mediante più testi. Trascorso tale termine gli atti vengono trasmessi al Consiglio Comunale.

Il Consiglio può delegare alla commissione, con eventuale predeterminazione dei criteri guida, il compito di redigere il testo di atti deliberativi. La commissione presenta al Consiglio i risultati dell'attività assegnatale entro i termini dallo stesso stabiliti. Prima della votazione finale, la commissione raccoglie i pareri prescritti per legge.

Ai fini dell'attività redigente, la commissione può avvalersi del supporto dei Responsabili dei Settori, Funzionari, Assessori e Consiglieri, che avranno diritto di parola ma non

quello di voto.

In caso di urgenza il Presidente ha facoltà di sottoporre l'argomento direttamente al Consiglio Comunale. Tale scelta viene motivata nell'illustrazione della proposta.

ART. 37 Composizione, elezione e rappresentanza

Le commissioni sono composte dai consiglieri comunali, in numero di quattro, tre designati dalla maggioranza e uno dalla minoranza, e vengono nominate con criterio proporzionale dal Consiglio Comunale, con votazione palese e a maggioranza dei componenti assegnati (quorum legale).

Ogni gruppo consiliare propone al Presidente del Consiglio Comunale gli incarichi di commissione relativi ai componenti del proprio gruppo: in base alle designazioni il Presidente del Consiglio Comunale con proprio decreto provvede alla formale costituzione ed all'insediamento della Commissione.

ART. 38 Sostituzione Commissari dimissionari

Le sostituzioni di eventuali commissari dimissionari o decaduti per altre cause, vengono disposte dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il parere del Capogruppo di appartenenza.

Le eventuali dimissioni sono presentate al Presidente della commissione che ne informerà tempestivamente il Presidente del Consiglio Comunale. Esse divengono irrevocabili con la designazione del successore.

Il consigliere dimissionario può partecipare alle riunioni della commissione fino alla nomina del successore.

ART. 39 Partecipazione dei consiglieri alle commissioni

In caso di impedimento temporaneo, ciascun consigliere della commissione ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da altro consigliere del suo gruppo, all'uopo delegato per iscritto.

ART. 40 Partecipazione di altri soggetti

La commissione, in occasioni particolari, può farsi assistere da assessori o funzionari comunali, previo accordo con il Presidente della Commissione.

Il Sindaco, gli Assessori, i Capigruppo, non componenti la commissione ed il Presidente del Consiglio Comunale o un vice Presidente, possono partecipare, previa richiesta, ai lavori delle commissioni stesse, con diritto di parola e senza diritto di voto.

Gli altri consiglieri comunali possono assistere ai lavori di qualsiasi commissione, oltre a quelle di appartenenza, senza diritto di voto e di parola.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei cittadini e di acquisire tutti gli elementi utili al loro funzionamento, le commissioni possono consultare i rappresentanti di forze sociali, culturali, politiche ed economiche.

**ART. 41 Presidenza, vice Presidenza, convocazione, segreteria
e verbali**

Ogni commissione è presieduta da un Presidente nominato nella prima seduta della commissione stessa, con voto palese e a maggioranza di voti rappresentati. Nella stessa seduta può essere eletto il vice Presidente con distinta votazione e con le medesime modalità.

Il Presidente convoca la commissione, formula l'ordine del giorno, presiede la seduta.

Il Presidente è tenuto alla convocazione, ove venga richiesta da almeno due, ovvero dal Sindaco o dall'assessore competente per materia, nonché dal Presidente del Consiglio Comunale.

In caso di inadempienza del Presidente, la convocazione viene fatta dal Presidente del Consiglio Comunale.

L'avviso di convocazione è notificato ai commissari secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2 e seguenti, almeno due giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza. In casi eccezionali, la convocazione potrà avvenire per le vie brevi mediante fonogramma telefonico.

Ad ogni commissione può essere assegnato, con mansioni di segretario, un dipendente comunale; nel caso questi sia assente o non assegnato, svolge le funzioni di segretario il consigliere più giovane appartenente alla commissione.

Delle sedute vengono redatti i verbali sotto forma di

resoconto sommario; essi vengono sottoscritti dal Presidente e dai commissari.

ART. 42 Validità delle riunioni

Per la validità delle riunioni delle commissioni, è richiesta la presenza di almeno tre componenti e le determinazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevarrà il voto espresso dal Presidente.

Le riunioni delle commissioni, di norma, non sono pubbliche, salvo che la maggioranza dei componenti, secondo i voti rappresentati, ritenga motivatamente opportuno il contrario.

ART. 43 Commissione Statuto e Regolamenti

La Commissione permanente per lo Statuto e i Regolamenti, che ha il rango di commissione permanente tecnica, è costituita al fine di predisporre il testo dello Statuto e dei regolamenti e/o le loro modifiche ed è equiparata alle altre commissioni.

La commissione, composta da quattro consiglieri, tre designati dalla maggioranza e uno dalla minoranza, nominati secondo le modalità previste nei precedenti articoli, esercita le proprie funzioni elaborando delle proposte da sottoporre al Consiglio Comunale.

ART. 44 Commissioni consiliari speciali

Il Consiglio Comunale può costituire commissioni speciali per finalità di controllo e garanzia.

Per quanto riguarda le dette commissioni aventi funzione di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. Per la regolamentazione della stessa, si fa rimando a quanto stabilito con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 07.11.2006.

Titolo III

Autonomia contabile del Consiglio Comunale

ART. 45 Generalità

Il Consiglio Comunale ha propria autonomia funzionale e contabile.

ART. 46 Disciplina dell'autonomia contabile

Per la gestione delle risorse finanziarie occorrenti per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, si fa rimando alle disposizioni previste nel vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Titolo IV

Accesso alle informazioni

ART. 47 Generalità

Ogni consigliere ha diritto ad ottenere dagli uffici dell'Amministrazione Comunale tutte le informazioni e le notizie nei limiti fissati dalla legge e dallo Statuto nonché ad esaminare tutti i documenti amministrativi e riceverne copia.

A tal fine, ogni consigliere ha accesso agli uffici durante l'intero orario di attività degli stessi.

La garanzia del rispetto del diritto all'informazione è demandata:

- al Presidente del Consiglio in generale ed in particolare per quanto attiene agli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio;
- al Sindaco, per quanto riguarda società, aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dal Comune;
- al responsabile del procedimento per ogni altro argomento.

Nel caso in cui il consigliere ravvisi il mancato rispetto di queste norme, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio che risponde entro un massimo di cinque giorni lavorativi.

**ART. 48 Informazione sugli argomenti posti all'ordine del
giorno del Consiglio**

La documentazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio è messa a disposizione dei consiglieri, presso l'Ufficio di Presidenza negli orari d'ufficio, dal momento della notifica di convocazione del Consiglio. Per i Consigli urgenti gli argomenti devono essere disponibili già in sede di Conferenza dei Capigruppo.

La risposta alla richiesta di ulteriori informazioni su questi argomenti, presentata anche verbalmente all'Ufficio di

Presidenza del Consiglio Comunale, deve essere immediatamente fornita.

Essa può essere eccezionalmente e motivatamente differita solo per gravi ragioni relative al funzionamento dell'ufficio, ma deve essere comunque garantita in tempo utile per la preparazione dei lavori consiliari.

Spetta direttamente al Presidente del Consiglio ogni azione finalizzata a garantire il rispetto di questo diritto.

Titolo V

Varie

ART. 49 Disposizioni in ordine alle modifiche dello statuto

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, esclusa comunque la prima votazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le sedute devono aver luogo ad almeno dieci giorni una dall'altra.

Le modifiche statutarie vanno votate articolo per articolo a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e così pure gli

eventuali emendamenti e gli emendamenti agli emendamenti. Per il voto conclusivo vale quanto previsto al comma precedente.

ART. 50 Dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale

1. Entro tre mesi dalla convalida, il Sindaco e i consiglieri sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale:

a) una dichiarazione sottoscritta concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

b) copia controfirmata su ogni pagina dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi della persone fisiche;

c) una dichiarazione sottoscritta concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte con la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di pezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno

fatto parte, con la apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

2. Gli adempimenti indicati ai sub a) e b) concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

3. Le dichiarazioni patrimoniali vengono effettuate su uno schema di modulo appositamente predisposto.

4. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti a IRPEF, il Sindaco e i consiglieri sono tenuti a depositare copia della dichiarazione dei redditi stessi. A tale adempimento annuale si applica il disposto di cui al comma 2.

5. Entro tre mesi successivi alla cessazione dell'ufficio, il Sindaco e i consiglieri sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1 sub a), intervenute dopo l'ultima attestazione.

6. Entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia controfirmata su ogni pagina della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Art. 51 Norme relative agli assessori

1. Le norme contenute nel precedente articolo si applicano anche agli assessori, in quanto compatibili.
2. Le dichiarazioni e le comunicazioni devono essere rese contestualmente alla nomina.

ART. 52 Disposizione finale di rinvio

Per quanto non esplicitato nel presente regolamento si rinvia alle leggi vigenti in materia e allo Statuto del Comune.

ART. 53 Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato nelle forme di legge, entra in vigore decorsi giorni 30 dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.